



Comune di Fondo
Provincia di Trento

Regolamento per il funzionamento del mercato ambulante a posto fisso e itinerante

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 9/11/2006,
in vigore dal 27/11/2006 (esecutività)

Il Sindaco
f.to Bruno Bertol

Il Segretario Comunale
f.to Luisa Ferrazza

Avvertenza

Nel presente testo, per Legge e Regolamento sono da intendersi:

- **Legge:**
Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4
- **Regolamento:**
Regolamento di esecuzione della L.P. 8 maggio 2000 n. 4, approvato con D.P.G.P. 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.



Comune di Fondo

Provincia di Trento

Art. 1

Disciplina generale

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei mercati ambulanti sul territorio del Comune di Fondo, in conformità ai principi e criteri di cui alla Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 ed al suo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
2. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al commercio ambulante in forma itinerante.
3. I mercati su area pubblica autorizzati sul territorio del Comune di Fondo, aventi frequenza stabile nell'arco dell'anno, sono quelli elencati e descritti nell'allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 2

Orario del mercato

1. I mercati si svolgono secondo l'orario di vendita stabilito con apposita ordinanza, nel rispetto della normativa provinciale in materia di orari dei negozi e delle altre attività commerciali al dettaglio.
2. La medesima ordinanza fissa anche l'orario di inizio dell'allestimento dei banchi e quello in cui deve concludersi lo sgombero, sempre nel rispetto della disciplina generale della materia.
3. Nel caso in cui il mercato venga a coincidere con la giornata festiva, ovvero con manifestazioni tradizionali e straordinarie, il medesimo potrà essere anticipato o posticipato, a seconda dell'opportunità, ovvero soppresso, con apposita ordinanza da emettere:
 - a. almeno trenta giorni prima il giorno di effettivo svolgimento in caso di giornate festive e di manifestazioni tradizionali;
 - b. almeno otto giorni prima nel caso di manifestazioni straordinarie.

Art. 3

Ammissione al mercato

1. Al mercato sono ammessi:
 - a. gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione consentita, per lo svolgimento di tale attività, dagli articoli 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della Legge, nonché di regolare concessione di posteggio rilasciata ai sensi dell'articolo 23 del predetto Regolamento;
 - b. i produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti, muniti di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 e ss.mm., nonché di regolare concessione di posteggio rilasciata ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento di esecuzione della Legge;
 - c. gli esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti dell'autorizzazione consentita per tale tipo di attività dall'articolo 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della Legge e utilmente inseriti nella graduatoria del mercato, qualora risultino assenti i titolari di posteggio nel giorno di svolgimento del mercato.
2. Gli operatori ambulanti e i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono attenersi alle prescrizioni igienico-sanitarie emanate, anche con riferimento agli automezzi e ai locali di deposito, dalla competente autorità statale. Tale certificazione deve essere esibita, unitamente all'autorizzazione, quando richiesta dagli organi di vigilanza.

Art. 4

Modalità di concessione e di assegnazione del posteggio

1. I posteggi sono assegnati in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento di esecuzione della Legge.
2. La concessione dell'area relativa ad ogni singolo posteggio ha la durata di dieci anni e può essere rinnovata. La scadenza è comunicata per iscritto al titolare della concessione in tempo utile per la presentazione della richiesta di rinnovo.



Comune di Fondo

Provincia di Trento

3. Nel provvedimento di concessione è indicato il settore merceologico trattato dal titolare del posteggio. Ciò è vincolante per il concessionario.
4. Il numero corrispondente al posteggio assegnato è annotato sull'autorizzazione in possesso dell'operatore ambulante, nonché sul provvedimento di concessione dell'area, a cura dell'Autorità che ha rilasciato l'atto di assegnazione di posteggio.
5. Nessun operatore può utilizzare più di 2 posteggi nell'ambito dello stesso mercato, salvo trattasi di società di persone in cui siano conferiti l'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

Art. 5

Criteria di assegnazione dei posteggi

1. I posteggi di nuova istituzione che si rendessero disponibili per revoca o abbandono sono assegnati in conformità alle procedure e criteri generali stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento di esecuzione della Legge ed in particolare, nell'ordine:
 - a. Punteggio raggiunto nella graduatoria del mercato;
 - b. Anzianità di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio il commercio su aree pubbliche;
 - c. Ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione del posteggio.
 - d. Per i soli mercati saltuari, è criterio di priorità la titolarità di posteggio in uno dei mercati periodici del Comune.
2. Il rifiuto da parte del potenziale assegnatario, risultante dall'applicazione dei criteri sopra evidenziati, comporta la retrocessione del medesimo in coda alla graduatoria.
3. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato dal Sindaco mediante modifica della concessione.
4. E' autorizzata la continuazione dell'attività nel mercato da parte dell'operatore subentrante ad ambulante già titolare di posteggio nel medesimo mercato, per il tempo strettamente necessario a ottenere il rilascio della nuova autorizzazione in conformità all'articolo 20, comma 4, del Regolamento di esecuzione della Legge e nei limiti in esso indicati.

Art. 6

Sospensione e revoca dell'assegnazione del posteggio

1. La sospensione della concessione di posteggio, fino a un massimo di 30 giorni, è disposta nel caso in cui al titolare di posteggio sia comminata la sanzione amministrativa della sospensione della relativa autorizzazione per ripetute violazioni o per infrazioni di particolare gravità ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della Legge. In questo caso la sospensione della concessione è di durata pari al periodo di sospensione della corrispondente autorizzazione.
2. La revoca della concessione di posteggio può essere disposta per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della Legge. In tal caso il titolare della concessione ha titolo ad ottenere, in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale secondo le modalità previste dall'articolo 24 del Regolamento di esecuzione della Legge.
3. La revoca della concessione di posteggio è disposta nel caso di **assenza** dal mercato come segue:
 - a. **Mercato saltuario (annuale)**: assenza ingiustificata ad una edizione;
 - b. **Mercato periodico (mensile)**: assenza ininterrotta per un anno;
 - c. **Mercato periodico (settimanale)**: assenza ininterrotta per un anno;
 - d. **Mercato isolato**: assenza per più della metà del periodo assegnato nel corso dell'anno.

Art. 7



Comune di Fondo

Provincia di Trento

Criteri di concessione dell'assegnazione di posteggi a seguito di trasferimenti e modifiche del mercato

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 della Legge e dall'articolo 23 del Regolamento di esecuzione, si procede alle nuove concessioni di area di posteggio conseguenti a spostamenti dei mercati esistenti o parte di essi, secondo le risultanze della graduatoria appositamente predisposta in base al criterio dell'anzianità di concessione del posteggio, comprensiva dei periodi di presenza antecedenti all'eventuale subingresso. Nel caso di parità di posizione, viene inoltre valutata l'anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, non computando i periodi di sospensione dell'attività connessi a eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'art. 4.
2. I nuovi posteggi, conseguenti al trasferimento o alla modifica della relativa area, sono assegnati valutando le richieste degli operatori ambulanti secondo l'ordine occupato dai medesimi nella graduatoria di cui al comma 1, sulla base degli elaborati planimetrici o perimetrazioni approvate.
3. La formazione delle graduatorie (*una per ogni tipo di mercato*) di cui al presente articolo e al precedente articolo 6, avviene sulla base dei soli atti documentali rilasciati dal Comune, al fine della tutela dei diritti acquisiti dall'ambulante. I tipi di assenza descritti nell'art. 6 comma 3 del presente regolamento, nei confronti degli iscritti nelle graduatorie di cui sopra, prevedono l'immediata cancellazione dalle medesime.

Art. 8

Dimensione dei posteggi

1. I posteggi indipendentemente dal numero dei prodotti autorizzati alla vendita sono delimitati e assegnati in conformità all'area indicata in planimetria o perimetrazione di cui all'Allegato 2 del presente regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprende uno spazio per l'automezzo, fatte salve e-

ventuali disposizioni dell'Amministrazione per motivate situazioni.

3. Tra un banco e l'altro è lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
4. La lunghezza frontale del banco non supera quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie e per le unità mobili attrezzate. Analogamente dicasi per la profondità, che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi.

Art. 9

Esposizione dei prezzi

1. In conformità all'articolo 22 della Legge le merci esposte sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo relativo.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 10

Allestimento dei banchi

1. L'operatore ambulante e il produttore agricolo devono essere muniti, per l'esposizione della merce, di idonea e adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonchè possedere i requisiti eventualmente previsti dal regolamento comunale di igiene-sanità, di polizia urbana, pubblica sicurezza o da dichiarazioni emanate dall'Autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato operatori commerciali in forma ambulante e produttori agricoli la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli ambulanti devono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli ambulanti in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'auto-



Comune di Fondo

Provincia di Trento

mezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.

5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.
6. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo tale che le loro estremità si elevino dal suolo di almeno metri due, che non siano di ostacolo al passaggio, che non costituiscano pericolo per alcuno e che non impediscano la visuale degli altri posteggi.

Art. 11

Servizio di pulizia del mercato

1. Prima di lasciare il loro posto i concessionari devono provvedere a una accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e al deposito dei rifiuti del posteggio secondo la normativa ed i regolamenti vigenti per i Comuni della Valle di Non, convenzionati con il Comprensorio C6. Eventuale scatolame di cartone o comunque materiale ingombrante dovrà essere opportunamente compattato prima di essere gettato nelle apposite campane di raccolta.

Art. 12

Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione a ogni sorta di veicolo (anche se condotto a mano) nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, segnalato con opportuni sbarramenti a cura del Comune ed attuato anche mediante sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in particolare in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.
3. In sede di predisposizione delle bancarelle è fatto obbligo salvaguardare il passaggio e l'accesso alle proprietà private (garage, attività commerciali e pubblici esercizi, poste, ecc.).

Art. 13

Divieti

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a. ingombrare i varchi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione pedonale;
 - b. attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - c. fare uso di radio, giradischi o altri strumenti sonori senza cuffie;
 - d. tenere cani o altri animali;
 - e. operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f. provocare tassi eccessivi di emissioni gassose, come previsto dal testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - g. utilizzare bruciatori e g.p.l. realizzati o installati in difformità dalle norme di sicurezza.
2. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635 e s.m.
3. E' vietato inoltre vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art. 14

Vendita di sostanze alimentari

1. I banchi adibiti alla vendita e alla esposizione di sostanze alimentari e le altre attrezzature appositamente allestite devono insistere su aree adeguatamente pavimentate ed a debita distanza da ogni sorgente di inquinamento.
2. E' vietato collocare sostanze alimentari sul terreno, anche se contenute in ceste, casse o in altri recipienti. Gli alimenti devono essere depositati o sul veicolo o sui banchi di esposizione.
3. I ripiani sui quali vengono esposti i prodotti alimentari, con esclusione della frutta e della verdura, devono essere realizzati con mate-



Comune di Fondo

Provincia di Trento

- riale resistente, lavabile, sollevati dal terreno almeno ottanta centimetri lungo tutto il perimetro, dotati di riparo trasparente, non inclinato verso il pubblico, idoneo a proteggere gli alimenti su tre lati e di altezza non inferiore a cinquanta centimetri.
4. I banchi devono essere coperti all'altezza minima di metri due dal suolo da una tenda o copertura idonea a proteggere le merci dalle intemperie.
 5. E' possibile l'uso di automezzi speciali con plancia o tavola di esposizione, i quali devono essere appositamente attrezzati in rapporto al tipo di alimenti e riconosciuti idonei allo scopo dalla autorità sanitaria competente ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento di esecuzione.
 6. Nel caso di vendita di frutta e verdura, la merce deve essere esposta in contenitori per alimenti adeguati e posizionati in conformità al precedente comma 2. Il venditore provvede ad esporre un cartello con la scritta "E' vietato toccare la merce" e l'invito a lavarla prima del consumo.
- gigienico (bicchieri monouso e cannucce);
- e. latte sterilizzato.
- Tra gli alimenti soggetti al regime di temperatura previsto dall'articolo 31 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e dall'allegato C dello stesso D.P.R. oltre che da eventuali norme speciali, sono compresi:
- a. pasta alimentare fresca;
 - b. prodotti di pasticceria a base di crema e panna;
 - c. gelati prodotti in laboratori autorizzati, conservati in appositi contenitori refrigerati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. In particolare, i gelati sciolti devono essere distribuiti con palette monogusto o con idoneo attrezzo con acqua potabile corrente;
 - d. prodotti derivati del latte;
 - e. prodotti surgelati con esclusione di carne e pesce.
2. I banchi di vendita e gli automezzi speciali adibiti al trasporto, vendita o somministrazione di alimentari soggetti a regime di temperatura devono essere idoneamente attrezzati e riconosciuti idonei allo scopo dall'autorità sanitaria competente, come previsto dall'articolo 22 del Regolamento di esecuzione della Legge o da altre disposizioni di legge.

Art. 15

Sostanze alimentari ammesse

1. I generi alimentari dei quali è permessa la vendita nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo precedente si distinguono in:
 - alimenti non soggetti a regime di temperatura;
 - alimenti soggetti a regime di temperatura.
 - Tra gli alimenti non soggetti a regime di temperatura sono compresi:
 - a. frutta e verdura;
 - b. funghi e tartufi freschi, qualora il Comune disponga di personale specializzato nel controllo e sia consentito dal regolamento comunale di igiene e sanità;
 - c. prodotti alimentari confezionati ai sensi della legislazione vigente;
 - d. bevande analcoliche in confezioni originali oppure somministrate con modalità idonee dal punto di vista i-

Art. 16

Vendita delle carni e del pesce

1. Ai sensi del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, dell'articolo 29 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 e dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1960 n. 283, è vietata nel mercato la vendita delle carni fresche, compresa la carne di volatili, conigli allevati e selvaggina. E' vietata altresì la vendita delle carni sia in forma congelata che surgelata.
2. A fronte di particolari condizioni ed accorgimenti tecnici dei mezzi adibiti a tale attività e nei limiti del regolamento comunale di igiene-sanità, aggiornato secondo le direttive contenute nella circolare n. 26 di data 7 aprile 1986 della Direzione generale dei servizi veterinari,



Comune di Fondo

Provincia di Trento

inerente la vigilanza e il controllo sui prodotti freschi e congelati della pesca e dell'acquacoltura, è consentita la vendita di prodotti ittici.

3. E' consentita inoltre la vendita delle carni insaccate crude e stagionate, carni salate affumicate e stufate nonché carni insaccate cotte, alla condizione che le stesse siano poste in vendita in pezzi interi, comunque non affettate e conformi alle norme previste dall'articolo 55 R.D. 20.12.1928, n. 3298 e articolo 3 del D.P.R. 18.5.1982, n. 322 e sue successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la vendita dei prodotti di cui ai precedenti commi 3 e 4 è peraltro necessario il possesso di attestazione di idoneità sanitaria dell'attrezzatura di conservazione e di vendita relativa al mercato e al posteggio nel quale la vendita viene effettuata, rilasciata dalla competente autorità sanitaria.
5. E' consentita nel mercato la vendita di polli e volatili cotti allo spiedo, a condizione che gli stessi vengano preparati in luogo idoneo e conservati in adatto refrigeratore fino al momento della cottura.

Art. 17

Tassa di posteggio e di occupazione del suolo pubblico

1. I titolari di concessione per il posteggio corrispondono al Comune la tassa di posteggio di cui all'articolo 16, comma 2 della Legge, nonché il canone per l'occupazione del suolo pubblico di cui al Testo Unico della Finanza locale.
2. Le tasse di cui al punto 1. Sono riscosse secondo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti sopra citati. In particolare per quanto riguarda la tassa posteggio e la Cosap, la riscossione dovrà avvenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, in base alle presenze realizzate, su iniziativa del comune.
3. La tassa relativa allo smaltimento e trasporto dei rifiuti è riscossa direttamente dall'ente preposto alla gestione del servizio medesimo, nei modi e tempi dallo stesso stabiliti.

4. In caso di mancato versamento della tassa posteggio entro il termine indicato, seguirà un avviso, da parte dell'Ufficio Commercio del Comune, in cui si inviterà in maniera perentoria l'operatore, al versamento di quanto dovuto, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento o notifica. Il mancato riscontro comporterà la revoca della concessione in atto e nello specifico degli spuntisiti, la cancellazione immediata dalle apposite graduatorie di cui all'art. 7.

Art. 18

Responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari e ai frequentatori dell'area di mercato, nè per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori ambulanti sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

Art. 19

Sorveglianza

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnato dal servizio di igiene pubblica, dal servizio veterinario oltre che, eventualmente, dal personale esterno di cui al precedente comma 1, ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria.

Art. 20

Commercio itinerante

1. Il commercio ambulante senza posto fisso, meglio noto come itinerante, è svolto su area pubblica mediante sosta breve, di norma con l'ausilio dell'automezzo e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.



Comune di Fondo

Provincia di Trento

2. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del regolamento di esecuzione della legge, i titolari dell'autorizzazione di tipo b) e gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e s.m. e coloro che sono autorizzati ad effettuare la vendita a domicilio dei consumatori, ai sensi dell'art. 17, nei locali nei quali gli stessi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge, tenuto conto che non è possibile esercitare un efficace controllo igienico-sanitario dei prodotti alimentari venduti in forma itinerante, nè per motivi di viabilità ed esigenze di parcheggio precludere quotidianamente all'utenza l'uso dei marciapiedi relativi alle vie e delle piazze sotto indicate, il commercio ambulante in forma itinerante **non è consentito nelle seguenti aree:**
 - **l'intero centro storico di Fondo capoluogo.**
4. In presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietata con apposita ordinanza detta forma di commercio, anche per esigenze di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
5. Lo svolgimento dell'attività commerciale in forma itinerante è comunque soggetto alla normativa sugli orari delle attività di vendita stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 21

Altri posteggi

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del regolamento di esecuzione della L.P. 46/83 in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze (feste patronali, manifestazioni varie, etc.)

possono essere concessi posteggi isolati nel numero massimo e nelle aree che saranno previste con apposito provvedimento.

Art. 22

Casi di deroga

1. Qualora nel comune venisse a determinarsi la totale assenza di esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa concernenti i settori dei beni di prima necessità (tabelle merceologiche I/1, VI), nè fosse possibile istituire in base alle norme del Piano commerciale posteggi relativi a detti settori, è possibile provvedere attraverso l'attivazione in deroga di un posteggio isolato per ciascuno dei predetti settori.
2. L'assegnazione dei posteggi è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del regolamento di esecuzione.
3. In occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze (feste patronali, manifestazioni varie, etc.) possono essere concessi posteggi isolati nel numero massimo e nelle aree che saranno previste con apposito provvedimento.

Art. 23

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nelle normative vigenti per il settore del commercio nella provincia di Trento.
2. Per quanto riguarda la frequenza, le giornate di svolgimento, il numero dei posteggi, la composizione merceologica e l'area di svolgimento, si fa rinvio a quanto indicato negli allegati 1, 2, 3.

Art. 24

Sanzioni

1. Gli operatori ambulanti e i produttori agricoli devono attenersi alle norme disciplinanti il commercio al dettaglio e specificamente il commercio ambulante, nonchè alle disposizioni del presente regolamento, al regolamento comunale di igiene-sanità-polizia urbana ed alle direttive impartite dall'Autorità comunale.



Comune di Fondo
Provincia di Trento

2. Gli incaricati di cui all'articolo 23 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 20 della Legge e dell'articolo 33 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

ALLEGATI:

1. Estratto mappa delle aree interessate dai mercati periodici e saltuari
2. Schema della disposizione dei posteggi nei singoli mercati;
3. Tabelle illustrative della consistenza dei singoli mercati e della loro frequenza nel corso dell'anno.